



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243

Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it

N. Reg. **248** /ARIA del - **6 SET. 2011**

Prot. n. **615841AMB**

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi - parte quinta - art. 281
DITTA: Conceria Tolio spa
COMUNE DI: Chiampo - via Arzignano, 146

Autorizzazione alla prosecuzione dell'attività in essere
(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)
(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)



Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.34588 del 12.05.2011 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il sito in oggetto, già autorizzato con provvedimento n.314 del 17.11.04;

Considerato che alla richiesta di cui sopra è seguita la nota n.41487 del 10.06.2011 con comunicazione di avvio procedimento e contestuale richiesta di integrazione, cui la ditta ha dato riscontro con documento agli atti con prot.n.57772 del 17.08.2011;

Rilevato che la ditta effettua attività di lavorazione pelli, con le seguenti fasi:

- rifinitone a spruzzo con 13 cabine (camini nn.2/8), una macchina a rulli e 2 cabine di campionatura;
- lavorazioni meccaniche con 3 rasatrici (camino n.36), 1 spazzolatrice + 1 smerigliatrice (camino n.35), 2 feltratrici (camini nn.34/39);
- asciugatura (camino n.40);
- energia termica con 3 impianti a metano di potenzialità pari a 1.4, 1.4 e 1.075 MW;

Rilevato che, entro i termini previsti, non è pervenuto alcun parere da parte del Comune di Chiampo;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n. 4/2010, Prot. N.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza

La ditta Conceria Tolio spa a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:

Camini	Parametro	Limiti
C1/C2	Ossidi di Azoto	500 mg/Nmc
34/35/36/37/39	Polveri	20 mg/Nmc
40	COT	50 mgC/Nmc
1/3/5/7/10/12/14/16/ 17/19/20/22/24/26/28	Polveri	3 mg/Nmc



1. Entro un anno dalla data di effettuazione delle ultime analisi la ditta dovrà effettuare il primo controllo analitico, comprendendo anche i camini per i quali i controlli non venivano svolti in precedenza;
2. Gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale, *triennale per i camini nn.C1/C2/34/35/36/37/39/40*. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
3. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
4. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico <http://ippc.arpa.veneto.it>. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
5. La sezione di campionamento dovrà essere rispettata quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
6. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo un apposito piano da presentarsi entro 30 giorni e che, in assenza di diverse indicazioni sarà obbligatorio seguire. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
7. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.
8. La portata autorizzata si considera quella dichiarata nella documentazione presentata, con un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.
9. La ditta dovrà istituire un apposito registro in cui annotare/compilare, con frequenza di registrazione almeno mensile, i seguenti dati:
 - il carico dei diversi acquisti di solventi e consumi di prodotti destinati alla fase di rifinitura, compresi quelli per i lavaggi delle relative attrezzature;
 - lo scarico al momento dell'utilizzo dei suddetti prodotti;
 - i dati quantitativi delle pelli rifinite suddivisi per articolistica;
 Tale registro dovrà riportare, al termine di ogni anno, i prodotti in giacenza in magazzino, con relativo contenuto di solvente.
10. In relazione alla gestione dei solventi nel complesso dell'attività produttiva e per la fase di rifinitura la ditta dovrà inoltre:
 - utilizzare un quantitativo di solventi non superiore a 79.000 Kg/anno;
 - rispettare un fattore di emissione di
 - 150 gSOV/mq di pelle rifinita per il settore arredamento;
 - 75 gSOV/mq di pelle rifinita per la restante articolistica;
 - con riferimento all'allegato 1 alla parte V del D.Lgs.152/06, è vietato l'uso delle sostanze di cui alle tabelle A1/A2 ed ai solventi della tabella D classi I/II;
 - per le cabine di spruzzo mantenere installati ed efficienti gli appositi contatori totalizzatori;
 - inviare alla Provincia, entro il mese di febbraio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, il Piano gestione solventi di cui all'allegato III alla parte V del D.Lgs 152/06 dando altresì evidenza: del rispetto del limite in fattore di emissione, dei dati relativi alle pelli rifinite nello stabilimento e relativa articolistica, dei consumi di prodotti, ivi compresi quelli per i lavaggi delle attrezzature, e delle giacenze di magazzino, ricavati anche attraverso i dati risultanti dal registro di cui al punto precedente.



La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni e la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e smi, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento o al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.


Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che sostituisce il precedente n. 314 del 17.11.04, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e smi.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Chiampo ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.

Il responsabile dell'istruttoria

Edoardo Tobaldo



Il responsabile del procedimento

Andrea Baldisseri







PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243
Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

E-mail: baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it

Prot. n. 65315/AMB

Vicenza, 22/09/2011

Oggetto: D.Lgs 152/06 e smi – Parte V – Pratica n. 12790
Adempimenti in materia di emissioni in atmosfera.

(Resp. Procedimento: Andrea Baldisseri - tel.0444/908225 - Resp. Istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.0444/908227)

Spett.le ditta Conceria Tolio spa
Via Arzignano, 146/B
36072 CHIAMPO

Con riferimento all'autorizzazione n.248 del 06.09.2011, che prevede specifici limiti e prescrizioni per gli impianti richiesti, si rileva la necessità di intervenire, secondo quanto richiesto dalla ditta per le vie brevi, per stabilire che, secondo quanto riportato nella domanda di autorizzazione, la ditta deve rispettare i seguenti limiti e prescrizioni:

<i>Camini</i>	<i>Parametro</i>	<i>Limiti</i>
<i>38</i>	<i>Idrogeno solforato</i>	<i>50 g/h</i>

11. Per l'impianto di abbattimento della fase di lavorazione ad umido la ditta e' impegnata a:
 - mantenere il pH della soluzione di abbattimento a valori non inferiori a 12;
 - mantenere per gli impianti in questione uno strumento automatico di controllo e reintegro/sostituzione della soluzione di abbattimento dotato di sistema di allarme acustico-visivo;
 - provvedere alla sostituzione periodica della soluzione di abbattimento con le seguenti modalità:
 - a) almeno una volta al mese o in corrispondenza di fermate prolungate;
 - b) in base ad esigenze determinate dal ciclo produttivo;
 - c) secondo le specifiche indicazioni da parte del costruttore dell'impianto, idonee a mantenere le condizioni di abbattimento.
12. I bottali sottoposti ad aspirazione per l'abbattimento dell'idrogeno solforato non potranno mai essere in funzione in numero superiore a 3.

Quanto sopra modifica ed integra l'autorizzazione vigente n.248 del 06.09.2011.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Andrea Baldisseri